

Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

N. 52 – 20035/2018

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto "Rinnovo autorizzazione con modifica sostanziale dell'impianto sito in Regione Rotto 1 per il recupero e la messa in riserva di rifiuti inerti provenienti da attività edilizie ed infrastrutturali ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006 e smi"

Comune: La Loggia Proponente: CAVIT s.p.a.

Improcedibilità dell'istanza

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 08/04/2018 la Società CAVIT s.p.a (di seguito denominata proponente) con sede legale in La Loggia (TO) Regione Rotto n. 1 e Partita IVA 05796670015 ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di "Rinnovo autorizzazione con modifica sostanziale dell'impianto sito in Regione Rotto 1 per il recupero e la messa in riserva di rifiuti inerti provenienti da attività edilizie ed infrastrutturali ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006 e smi" in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 della l.r. 40/98 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 51086 del 24/04/2018, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e smi;
- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 17/05/2018 si è svolta la Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo di cui all'oggetto;



- a seguito della conferenza dei servizi, con nota prot. n. 69516 del 07/06/2018, è stata trasmessa ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza" assegnando al proponente termine di legge pari a dieci giorni al fine di consentire al proponente l'esercizio del diritto di presentare proprie osservazioni;
- il proponente con nota del 18/06/2018 (acquisita con protocollo n. 73944 del 19/06/2018) ha presentato le proprie osservazioni in merito le cui controdeduzioni sono riportate in seguito;

Rilevato che:

- la società proponente è autorizzata con D.D. n. 233-50562/2008 del 06/10/2008 e s.m.i. all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazione R5 di cui all'allegato C del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la sede operativa si trova in Comune di La Loggia in Regione Rotto n. 1 (Foglio 8 particelle n. 100 e 101);
- dalla relazione tecnica agli atti si evince che "Il progetto di rinnovo e ampliamento prevede la espansione delle aree interessate all'accumulo della materia in uscita dal ciclo di recupero dell'impianto (MPS) poste a nord dell'area di impianto attuale. Le opere previste a progetto riguardano la sistemazione delle aree a piazzale e la riorganizzazione del lay-out interno con l'inserimento di una nuova viabilità a senso unico, nuove recinzioni con argine piantumato, nuovi sistemi di pesatura dei mezzi, un impianto di misto cementato di valorizzazione della MPS, un impianto di irrigazione della viabilità interna, un impianto di lavaggio ruote dei mezzi in uscita dall'impianto, oltre a nuove barriere antimiscelazione dei rifiuti, e nuovi cassoni scarrabili per i rifiuti";
- le aree interessate al progetto di espansione per una superficie di circa 2 ettari, con il relativo riordino della viabilità di accesso, interessano i seguenti identificativi catastali:
 - Foglio 8 particelle: 32 (parte), 33 (parte), 192 (parte);
 - Foglio 6 particelle: 92 (parte), 99 (parte), 93 (parte), 124 (parte), 94 (parte), 95 (parte), 96 (parte), 99 (parte), 177, 176, 179, 175, 178, 181, 182, 180, 97, 122, 160, 98, 35 (parte).

Considerato che:

- l'istruttoria tecnica ha consentito l'evidenziazione relativamente al progetto proposto di quanto di seguito elencato con riferimento specifico agli aspetti pianificatori legati alla situazione del dissesto dell'area:
 - le aree oggetto di ampliamento risultano per la maggior parte inondabili da acque del reticolo idrografico minore con tiranti ingenti (altezza maggiore di 40 cm sul p.c.), caratterizzata dalla presenza di modesti fenomeni di erosione/deposito. L'area è inondabile da acque e pericolosità geomorfologica elevata (EbA), secondo la definizione mutuata dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e dalla D.G.R. 7/4/2014 n. 64-7417;
 - la restante porzione è inondabile ma la pericolosità è media/moderata (EmA);
- la pericolosità dipende dal tirante idrico sul p.c. e dall'energia delle acque di esondazione. I dati provengono dal PRGC del Comune di La Loggia e di conseguenza dal Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) della Città Metropolitana di Torino, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, che li ha fatti propri;



- occorre tenere debitamente in considerazione il fatto che, per tali tipologie di dissesto (Eb), l'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI stabilisce precise limitazioni alle attività di trasformazione ed uso del suolo con la tassativa previsione degli interventi ammissibili;
- a tal riguardo, dall'esito di una ricognizione delle citate disposizioni del PAI, si evince come l'attività oggetto dell'istanza non rientri tra quelle consentite in aree Eb;
- in modo particolare si osserva infatti come, in materia di gestione rifiuti, le uniche attività consentite in tali aree sono quelle previste:
 - al comma 5 dell'art. 9, delle Norme di Attuazione del PAI, si dispone che"......l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo";
 - il comma 6 del medesimo articolo dispone altresì che"......il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis";
- la suddetta norma riveste carattere immediatamente vincolante nel senso precisato dall'art. 65 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato" ed in forza dell'espressa previsione di cui all'art. 5, comma 1 delle stesse NTA del PAI "Agli effetti dell'art. 17, comma 5, della L. 18 maggio 1989, n. 183, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, le prescrizioni di cui ai successivi artt. 9 , 10, 11, 19, 19 bis, 22 e al Titolo IV";

Rilevato che:

- il riscontro alla comunicazione di motivi ostativi trasmesso dal proponente con nota del 18/06/2018 (acquisita con protocollo n. 73944 del 19/06/2018) non apporti alcun elemento di novità rispetto a quanto in precedenza evidenziato, e che le osservazioni presentate non consentano pertanto di superare i motivi ostativi, in particolare:
 - la procedura di variante urbanistica di cui al comma 15 bis dell'art. 17 bis della l.r.



56/1977 (variante automatica ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), a fronte dell'acquisizione in conferenza dell'espressione della volontà del Consiglio Comunale in ordine alla fattibilità della stessa, può modificare unicamente la "destinazione dell'area" ma non è strumento normativo con il quale poter apportare variazioni agli elaborati geologici del PRGC in cui sono evidenziate le condizioni di dissesto ed i vincoli che ne derivano;

- il progetto non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 9, comma 6 delle Norme di Attuazione del PAI ammessa in area Eb. Tale articolo fa infatti riferimento al Sistema Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani, come definito dall'allora vigente LR 24/02, e in particolare alle competenze di pianificazione, regionale e provinciale;
- la fase di verifica di VIA, preventiva a qualsiasi autorizzazione/concessione/nulla osta, deve valutare la compatibilità dell'intervento con gli strumenti di Pianificazione del Territorio; tali valutazioni sono state effettuate dall'Organo Tecnico per la VIA di cui fanno parte anche il Sevizio Difesa del Suolo Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica della Città Metropolitana di Torino. L'Autorità del Bacino del Fiume Po è stata contattata per le vie brevi per la conferma di quanto in precedenza evidenziato ma non convocata in conferenza in quanto le attribuzioni dell'Autorità concernono essenzialmente le attività di pianificazione e programmazione su scala di bacino. Con riferimento all'attività consultiva l'Autorità non è titolare di una generale competenza all'espressione di pareri in ordine all'applicazione delle disposizioni attuative del PAI al di fuori dei casi previsti da disposizioni di legge o di Piano.

Ritenuto che:

- allo stato attuale non vi siano i presupposti al rilascio dell'autorizzazione richiesta, in quanto, come evidenziato in premessa, la previsione progettuale agli atti risulta in contrasto con i dispositivi di cui all'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI;
- non sia possibile considerare separatamente la valutazione ambientale da una verifica delle condizioni di autorizzabilità del progetto stesso e pertanto di dover rigettare l'istanza di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA in esame;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- il verbale della conferenza dei servizi svoltasi in data 17/05/2018 e depositato agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- le norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;
- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si



applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, di dichiarare, per quanto di propria competenza, l'improcedibilità dell'istanza di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA presentata in data 08/04/2018 la Società CAVIT s.p.a. - con sede legale in La Loggia (TO) Regione Rotto n. 1 e Partita IVA 05796670015-relativamente al progetto di "Rinnovo autorizzazione con modifica sostanziale dell'impianto sito in Regione Rotto 1 per il recupero e la messa in riserva di rifiuti inerti provenienti da attività edilizie ed infrastrutturali ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006 e smi"

Copia della presente determinazione verrà inviata al Proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 30/07/2018

Il Dirigente del Servizio Ing. Massimo Vettoretti